

Repertorio n. 56.265

Raccolta n. 18.206

Registrato a Perugia

il 13 Dicembre 2022

al N.26026.....

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici

il giorno ventisei

del mese di novembre

In Perugia, località Sant'Andrea delle Fratte, via Martiri 28 marzo n.

29

Avanti a me Adriano Crispolti, notaio in Perugia, con studio in via Mario Angeloni n. 57, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di detta città

è presente il signor

- Franco CHIANELLI nato a Perugia il 5 gennaio 1947, ivi domiciliato, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione



"COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI - ONLUS"

con sede in Perugia, frazione Ponte San Giovanni, via della Scuola n.

147

codice fiscale: 94035470544.

Detto comparente, della cui identità personale sono certo io Notaio, mi dichiara che in questo luogo e giorno è stata convocata per le ore diciannove, l'assemblea degli associati della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello statuto ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con previsione:
- a) della gratuità delle cariche e delle prestazioni degli aderenti;
 - b) dell'iscrizione in bilancio di beni, contributi o lasciti ricevuti;
 - c) della gratuità dell'attività svolta.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea.

Aderendo alla richiesta do atto di quanto segue:

- assume la presidenza, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, il comparente il quale constata che:
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 17 dello statuto mediante avviso pubblicato sul quotidiano "La Nazione" di venerdì 9 novembre 2012
- l'assemblea, in prima convocazione, indetta per il giorno 25 novembre 2012 alle ore ventuno, è andata deserta;
- sono presenti numero diciotto associati - sui ventisei associati aventi diritto al voto come risulta dal foglio di presenze che si allega sotto la lettera "A", con precisazione che tutti gli associati presenti sono componenti del Consiglio Direttivo;
- per il Collegio dei Revisori sono presenti le signore dott.ssa Daniela Roscini e Valentina Fattorillo, assente giustificato il Presidente dott. Andrea Ceccarelli.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e fa risultare che ai sensi dell'art. 17 dello statuto essa, in seconda convocazione, delibera qualunque sia il numero degli associati presenti, ma con maggioranza di due terzi, esclusa ogni forma di rappresentanza degli

associati.

Il Presidente ricorda ai convenuti che il Comune di Perugia - Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla Persona - U.O. Servizi Sociali, nel riscontrare la domanda per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale delle associazioni di volontariato ai sensi della L.R. 25 maggio 1994 n. 15, ha rilevato l'assenza nello statuto dei requisiti indicati nell'ordine del giorno previsti dalla citata Legge regionale ed ha altresì ritenuto inadeguata - siccome generica - la previsione contenuta alla fine dell'art. 6 dello statuto secondo la quale il patrimonio sociale è costituito da "*ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale*"; a proposito di quest'ultimo rilievo il Comune ha precisato che, oltre le attività statutarie, le organizzazioni di volontariato possono svolgere solo le attività commerciali e produttive marginali disciplinate dal D.M. 25 maggio 1995.

Il Presidente invita quindi me notaio ad illustrare le modifiche che sarebbe opportuno adottare al fine sopra evidenziato, modifiche concernenti gli articolo 4, 6, 7 e 8 dello statuto, con introduzione di un nuovo articolo 16 bis.

Ultimata l'illustrazione, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

- I -

- di sostituire l'articolo 4 del vigente statuto con il seguente nuovo testo



"ARTICOLO 4

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità:

- la assistenza sotto ogni forma nel capo delle leucemie, neoplasie, dei linfomi e della emato-oncologia in genere, con particolare riguardo alle forme infantili, favorendo la ricerca e lo studio nell'ambito delle citate patologie.

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione potrà:

a) - promuovere la cura e l'assistenza morale, materiale, sociale e psicologica dei malati leucemici e neoplastici, nonchè l'assistenza globale delle loro famiglie;

b) - promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni necessari per sostenere le proprie attività;

c) - acquistare mezzi strumentali, attrezzature, materiale di consumo da destinare alle attività di cui al proprio scopo, realizzare e gestire centri di ospitalità, assistenza ed accoglienza;

d) - concedere borse di studio, sovvenzioni e contributi, promuovere convegni, dibattiti e tavole rotonde e facilitare la partecipazione ai congressi, seminari di studio o specializzazione del personale medico e paramedico che verrà utilizzato nell'ambito della Associazione.

A tale effetto, pur senza scopo di lucro, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie al conseguimento dei propri fini e concedere, esclusivamente nel proprio interesse, garanzie di ogni genere.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, fatte salve peraltro le attività commerciali e produttive marginali disciplinate dal D.M. 25 maggio 1995."

- II -

di prevedere che a costituire il patrimonio dell'Associazione concorrono anche i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento delle attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995 e di sostituire l'articolo 6 del vigente statuto con il seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o saranno proprietà dell'associazione ;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- dalle quote associative;
- dall'utile derivante dall'eventuale organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dai proventi delle attività commerciali e produttive marginali disciplinate dal D.M. 25 maggio 1995 eventualmente svolte."



- III -

di introdurre nell'articolo 7, alla fine del primo comma, l'obbligo di iscrizione nel bilancio dei beni, contributi o lasciti ricevuti e di sostituire il citato articolo 7 del vigente statuto con il seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico, con redazione del bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Ai sensi dell'art. 3, lett. g) della L.R. n. 15/94 l'Associazione iscrive in bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

- IV -

di prevedere alla fine dell'articolo 8 che le prestazioni degli aderenti all'Associazione sono gratuite e di sostituire il citato articolo 8 del vigente statuto con il seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 8

Sono associati dell'Associazione:

- a) i malati ed i genitori dei bambini curati presso le Unità Mediche supportate dall'Associazione, che ne facciano domanda;
- b) le persone che hanno promosso la costituzione della Associazione;
- c) su domanda, tutti coloro i quali chiedono di farvi parte, impegnan-

dosi al versamento della quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo delle quote annue di iscrizione, e può modificare, con delibera assunta entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'importo delle quote associative.

La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

Tutti gli associati avranno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, con particolare riferimento al diritto di voto in assemblea, e possono essere chiamati alle cariche associative.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Tutta la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative dovrà essere uniforme e volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le prestazioni degli aderenti sono gratuite."

- V -

di introdurre dopo l'articolo 16 del vigente statuto il nuovo articolo

16 bis del seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 16 bis

Tutte le cariche associative sono gratuite."

* * *

Il testo aggiornato dello statuto si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e quarantadue.

Mi si esime dal dar lettura dell'allegato "A".




Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mia mano in tre fogli per pagine nove circa e da me stesso letto, in assemblea, al comparente che, a mia domanda, lo approva e lo dichiara conforme alla verità dei fatti in esso trascritti.

Il verbale è sottoscritto alle ore venti e cinque minuti (20,05).


F.to Chianelli Franco

F.to Adriano Crispolti Notaio



ELENCO CONSIGLIERI E ASSOCIATI

- Chianelli Franco *Chianelli Franco.*
- Cardinali Luciana *Card. L. Cardinale*
- Bevignani Ezio *Bevignani Ezio*
- Silvia Ciccone
- Pansolini Reginaldo *Pansolini Reginaldo*
- Scarselli Sergio *Scarselli Sergio*
- Bragoni Anna Patrizia *Bragoni Anna*
- Lepri Enzo
- Tirilli Mario *Tirilli Mario*
- Novelli Marcello *Novelli Marcello*
- Batori Antonio *Batori Antonio*
- Delle Fontane Maria *Delle Fontane Maria*
- Falchetti Luciano *Falchetti Luciano*
- Fortini Giovanni *Fortini Giovanni*
- Mattioli Antonia
- Straccali Massimo
- Menichelli Sergio *Menichelli Sergio*
- Rossi Gigliola *Rossi Gigliola*
- Sandro Lupi *Sandro Lupi*
- Mauro Manfucci
- Giacchè Raniero *Giacchè Raniero*
- Clementoni Enrico *Clementoni Enrico*
- Mazzini Simona *Mazzini Simona*
- Mussini Marta *Mussini Marta*
- Canonico Giancarlo *Canonico Giancarlo*
- Castrichini Antonella *Castrichini Antonella*



Chianelli Franco

.....

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI - ONLUS"

ARTICOLO 1

E' costituita in Perugia, una libera associazione denominata:

" COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI - ONLUS "

E' fatto obbligo all'Associazione di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Perugia - Ponte San Giovanni, via della Scuola n. 147.

Il trasferimento di sede nell'ambito delle stesse Comune non costituirà modifica statutaria; gli organi dell'Associazione dovranno comunque provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicazione dell'avvenuto trasferimento, con esonero da responsabilità per gli uffici interessati.


ARTICOLO 3

L'associazione può costituire e sopprimere sedi periferiche in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

L'associazione potrà aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi associazione, ente o sodalizio, con scopi affini o analoghi.

ARTICOLO 4

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-



ciale, è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità:

- la assistenza sotto ogni forma nel capo delle leucemie, neoplasie, dei linfomi e della emato-oncologia in genere, con particolare riguardo alle forme infantili, favorendo la ricerca e lo studio nell'ambito delle citate patologie.

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione potrà:

a) - promuovere la cura e l'assistenza morale, materiale, sociale e psicologica dei malati leucemici e neoplastici, nonchè l'assistenza globale delle loro famiglie;

b) - promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e dotazioni, necessari per sostenere le proprie attività;

c) - acquistare mezzi strumentali, attrezzature, materiale di consumo da destinare alle attività di cui al proprio scopo, realizzare e gestire centri di ospitalità, assistenza ed accoglienza;

d) - concedere borse di studio, sovvenzioni e contributi, promuovere convegni, dibattiti e tavole rotonde e facilitare la partecipazione ai congressi, seminari di studio o specializzazione del personale medico e paramedico che verrà utilizzato nell'ambito della Associazione.

A tale effetto, pur senza scopo di lucro, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie al conseguimento dei propri fini e concedere, esclusivamente nel proprio interesse, garanzie di ogni genere.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, fatte salve peraltro le attività commerciali e

produttive marginali disciplinate dal D.M. 25 maggio 1995.

ARTICOLO 5

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o saranno proprietà dell'associazione ;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- dalle quote associative;
- dall'utile derivante dall'eventuale organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dai proventi delle attività commerciali e produttive marginali disciplinate dal D.M. 25 maggio 1995 eventualmente svolte.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico, con redazione del bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Ai sensi dell'art. 3, lett. g) della L.R. n. 15/94 l'Associazione iscrive in bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti



dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 8

Sono associati dell'Associazione:

- a) i malati ed i genitori dei bambini curati presso le Unità Mediche supportate dall'Associazione, che ne facciano domanda;
- b) le persone che hanno promosso la costituzione della Associazione;
- c) su domanda, tutti coloro i quali chiedono di farvi parte, impegnandosi al versamento della quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo delle quote annue di iscrizione, e può modificare, con delibera assunta entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'importo delle quote associative.

La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

Tutti gli associati avranno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, con particolare riferimento al diritto di voto in assemblea, e possono essere chiamati alle cariche associative.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Tutta la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative dovrà essere uniforme e volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le prestazioni degli aderenti sono gratuite.

ARTICOLO 9

La domanda di ammissione degli Associati verrà accettata dal Consiglio Direttivo, e gli stessi verseranno all'atto dell'ammissione la quota associativa che verrà stabilita dal Consiglio stesso, rivedibile anno per anno.

ARTICOOLO 10

Le quote associative versate non sono ripetibili dagli associati in caso di cessazione del rapporto associativo. La successione nella quota è ammessa nei soli casi di legge; in ogni caso è esclusa ogni possibile forma di rivalutazione della quota stessa.

ARTICOLO 11

La qualifica di Associato si perde per morte, dimissioni, morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, per indegnità, nonchè per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Statuto.

In particolare la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indeginità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

Costituisce indegnità il compimento di azioni che comportino nocimento all'attività dell'associazione e ingiusto danno al decoro ed al prestigio dell'associazione.

ARTICOLO 12

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di dieci ad un massimo di trenta membri eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata fissata al momento della nomina, non eccedente comunque i tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla pri-



ma riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle sue funzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri nonchè delegare specifiche attribuzioni ad alcuni dei suoi membri.

ARTICOLO 13

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni o eccezioni di sorta, ad eccezione di quanto, per legge o volontà degli Organi o previsione

statutaria, è rimesso all'assemblea degli associati.

ARTICOLO 16

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice - Presidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

ARTICOLO 16 bis

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ARTICOLO 17

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso inviato agli associati o pubblicato sui notiziari dell'associazione o su un quotidiano locale, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.


L'assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria:

- a) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Essa delibera, inoltre, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e sugli altri argomenti stabiliti dalla Legge.

In seduta straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo e deli-



bera con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e con il voto favorevole di almeno la metà degli associati iscritti sulle modifiche dello statuto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria potrà essere convocata anche in seconda convocazione, in tal caso delibera qualunque sia il numero degli associati presenti, ma con maggioranza di due terzi.

In tale circostanza viene esclusa ogni forma di rappresentanza da parte degli associati.

ARTICOLO 18

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati, eccetto quanto previsto all'ultimo co. dell'Art. 17, possono farsi rappresentare da altri associati che non siano membri del Consiglio o del Collegio dei Revisori, ma ogni associato non potrà essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il suo presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige, su apposito libro, processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, nominato dal Presidente, ove, per obbligo di legge o volontà dell'Assemblea, la verba-

lizzazione non venga rimessa ad un Notaio.

ARTICOLO 20

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto al successivo art. 23.

ARTICOLO 21

Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno gli atti e la contabilità e quanto altro afferente le attività dell'associazione verranno controllati da un Collegio di Revisori composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

I Revisori resteranno in carico tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 22

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, potrà nominare un Comitato Tecnico - Scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, tutti aventi rilevante competenza specifica in materia emato-oncologica.

Il Comitato Tecno Scientifico durerà in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili ed avrà finalità consuntive.

ARTICOLO 23

Stante la natura dell'associazione, viene tassativamente esclusa qualsiasi possibile forma di distribuzione, ancorchè indiretta, fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale, residui attivi di bilancio e comunque di utilità di ogni tipo, sia durante la vita dell'associazione che in sede di liquidazione e di riparto finale, in caso



di scioglimento.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci, determinando gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24

Tutte le eventuali controversie associative fra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di unico arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia; esso giudicherà ritualmente ex aequo et bono senza formalità di procedure. Il lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme in materia.

F.to Chianelli Franco

F.to Adriano Crispolti Notaio

Copia conforme all'originale, in più fogli
muniti delle prescritte firme, ed ai suoi
allegati, che rilascio ad esclusivo uso
di parte consentito.

Perugia, il 7 febbraio 2013.

